

# INCENERIMENTO RIFIUTI "CONTAGIOSI"

## Entrato in vigore D.M. 25/2/2000 n° 124. Incenerimento rifiuti pericolosi "contagiosi" di origine sanitaria

di Giovanni Rompianesi  
Dirigente del Servizio Controlli Ambientali  
della Provincia di Modena

Sulla G. U. del 18 maggio 2000 è stato pubblicato il D.M. 25 febbraio 2000 n° 124 che regola l'incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi in attuazione della Direttiva 94/97 CE. Il nuovo Decreto prevede alcuni specifici casi di esclusione: tra l'altro, il Decreto non si applica agli "inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi a condizione che non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I\* al D. Lgs. n° 22/97 come modificato ed integrato dal D.Lgs 389 e dalla L. 426/98.

Inoltre, le norme tecniche previgenti al Decreto possono essere applicate agli impianti di incenerimento preesistenti, (art. 8 comma 11) non oltre il 1.7.2000; dalla medesima data gli impianti preesistenti dovranno adeguarsi alle nuove norme tecniche.

Il noto Decreto Lgs. 22/97 in materia di gestione dei rifiuti classifica quali rifiuti pericolosi alcune tipologie di rifiuti derivanti dalle attività sanitarie\*\*:

COD. CER. 18 01 03:  
(ATTIVITÀ SANITARIE  
PER L'UOMO)

ALTRI RIFIUTI LA CUI RACCOLTA  
E SMALTIMENTO RICHIEDE PRECAUZIONI  
PARTICOLARI IN FUNZIONE  
DELLA PREVENZIONE DI INFEZIONI.

Cod. Cer. 18 02 02:  
(ATTIVITÀ SANITARIE  
PER GLI ANIMALI)

ALTRI RIFIUTI LA CUI RACCOLTA  
E SMALTIMENTO RICHIEDE PRECAUZIONI  
PARTICOLARI IN FUNZIONE  
DELLA PREVENZIONE DI INFEZIONI

Presupposto che nel testo del D.M. 124/2000 per "rifiuti sanitari contagiosi" (dizione non contenuta nel D.Lgs. n° 22/97) debbano intendersi i rifiuti sanitari pericolosi di cui sopra, si pone il problema della esclusione o meno dalla normativa in oggetto dell'impianto di incenerimento di META S.p.A., autorizzato a termodistruggere rifiuti urbani e assimilabili nonché alcune tipologie di rifiuti sanitari anche pericolosi (cod. 18.01.02 - 18.01.03\* - 18.01.04 - 18.01.05 - 18.02.02\*).

È chiaro dal testo normativo che, se le due tipologie di "rifiuti sanitari pericolosi" (cod. 18.01.03 e 18.02.02) non sono mescolate con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al Decreto Ronchi (D.Lgs. n° 22/97 e successive modifiche), l'impianto in oggetto può continuare a ritirare tali rifiuti e non deve obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Decreto entro il 01.7.2000.

Occorre, a questo punto, al fine di fornire utili indicazioni pratiche, identificare "merceologicamente" la codifica 18.01.03; a tale proposito ci può aiutare lo schema di Decreto Ministeriale in materia di rifiuti sanitari, già approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 04.04.2000 e quindi in attesa della conclusione dell'iter parlamentare e di pubblicazione sulla G.U.

Innanzitutto, l'art. 10 di tale bozza di Decreto, ricollegandosi al già vigente D.M. 124/2000, riconferma che i "rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo", che non presentino altre caratteristiche di pericolosità, devono essere smaltiti secondo i dati tecnici del D.M. 503/97 (cioè negli inceneritori per rifiuti urbani e speciali non pericolosi).

Inoltre, all'art. 2 comma 1 lettera d) vengono elencate le tipologie di rifiuto con caratteristiche di pericolo H9 allegato I D. Lgs. 22/97. Infine, l'allegato I alla stessa bozza di decreto elenca i rifiuti pericolosi a rischio infettivo dal punto di vista "merceologico" per facilitare l'esatta individuazione da parte degli stessi operatori sanitari.

In conclusione, a nostro parere, se i predetti rifiuti sanitari "contagiosi" (\*\*allegato I bozza D.M.) non vengono mescolati ai rifiuti di cui all'\*\*\*allegato II della bozza D.M., gli stessi possono continuare ad essere smaltiti presso inceneritori per rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi non adeguati ai criteri del D.M. 124/2000.

Meta S.p.A., gestore dell'impianto in oggetto, dovrà accertarsi, tramite attestazioni scritte da parte dei clienti, del rispetto di quanto sopra illustrato, e cioè che i rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo non siano stati mescolati ad altri rifiuti aventi le caratteristiche di cui all'allegato I al D. Lgs. 22/97 (eccetto H9) nonché alle categorie merceologiche indicate nell'allegato II alla bozza del D.M. rifiuti sanitari. •

\* rifiuti pericolosi

\*\* si ricorda che per l'esatta individuazione delle attività sanitarie occorre far riferimento all' art. 18 dell' Atto di indirizzo deliberato dalla R.E.R. in data 20/7/1998 che vi include: "...Aziende Ospedaliere e Aziende sanitarie locali, le case di cura private, i laboratori di analisi cliniche, gli ambulatori nei quali si effettuano prestazioni chirurgiche ambulatoriali, le residenze assistenziali o le case famiglia per soggetti affetti da HIV e sindrome correlate, gli studi medici odontoiatrici, gli studi veterinari le farmacie che effettuano attività di autodiagnostica rapida, qualora possibile ai sensi del DPR 14 gennaio 1997."

# CARATTERISTICHE DI PERICOLO PER I RIFIUTI

\*Allegato I al D. Leg. n. 22/97

- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più dei dinitrobenzene;
- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3 A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati:
- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
  - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi o
  - solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o
  - gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o
  - che, a contatto con acqua o aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
- H3 B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C;
- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione, o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravità acuti o ironici e anche la morte;
- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza,
- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con acqua, aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibile dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
- H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

## Note:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.
2. Per quanto concerne attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

# SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE IN MATERIA DI RIFIUTI SANITARI

\*\* Allegato II Bozza D.M.

## Schema di Dm Ambiente/Sanità in materia di rifiuti sanitari.

Testo approvato  
dalla Conferenza  
Stato-Regioni il,  
4 aprile 2000  
(attuativo dell'articolo  
45, Dlgs. 22/1997)

*omissis...*

### Articolo 2 Definizioni

I. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) **rifiuti sanitari**: i rifiuti elencati, a titolo non esaustivo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

b) **rifiuti sanitari non pericolosi**: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati nell'allegato "D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni

c) **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo**: i rifiuti sanitari elencati a titolo non esaustivo nell'allegato II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato "D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo individuate dall'allegato "I" al decreto medesimo, con esclusione di quella individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato "I".

d) **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**: i seguenti rifiuti

### RIFIUTI SANITARI

TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE (ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO)

COMPOSIZIONE	TIPO RIFIUTO	REGIME GIURIDICO
Rifiuti a rischio infettivo di cui all' articolo 2 comma1, lettera d) C.E.R. 180103 o 180202	Assorbenti igienici, Pannoloni e pannolini pediatrici [se provenienti da reparti infettivi] Bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test, Bastoncini oculari non sterili, Bastoncini oftalmici di TNT, Cannule e drenaggi, Cateteri (vescicali, venosi, arteriosi per drenaggi pleurici, eccetera), raccordi, sonde, Circuiti per circolazione extracorporea, Piastre, terreni di culture, Cuvetta monouso per prelievo biotipico endometriale, Deflussori, Fleboclisi contaminate Filtri di dialisi. Filtri esausti provenienti da cappe (in assenza di rischio chimico), Guanti monouso. Materiale monouso: fiale, pipette, provette, [indumenti protettivi], mascherine, occhiali, telini, lenzuola, calzaci, saridrape, soprascarpe, copricapo, camici Materiale per medicazione (garze, tamponi, bende, cerotti, lunghette, maglie tubolari). Sacche (per trasfusioni, urina stomia, nutrizione parenterale) Set di infusione, Sonde rettali e gastriche, Sondini (nasografici per bronco aspirazione, per ossigenoterapia, eccetera). Spazzole, cateteri per prelievo citologico, Speculum auricolare. monouso Speculum vaginale, Suture automatiche monouso, Gessi e bendaggi [contaminati da sangue o da secrezioni purulente], Denti e piccole parti anatomiche non riconoscibili, Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica, Lettiere per animali da esperimento Contenitori vuoti [a rischio infettivo]. Contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo Rifiuti di gabinetti dentistici Rifiuti di ristorazione [da reparti infettivi, Spazzatura [dei reparti infettivi]	Pericolosi a rischio infettivo
2. Rifiuti taglienti C.E.R. 180103 o 18 02 03	Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, ventilon, testine, rasoi e bisturi monouso	Pericolosi a rischio infettivo
3. Rifiuti anatomici C.E.R. [180102 o 180203] 180103 o 180202	Tessuti, organi e parti anatomiche non riconoscibili Animali da esperimento. Tessuti animali	Pericolosi a rischio infettivo

sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 dell'allegato "D" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce "H9" dell'allegato "I" al predetto decreto:

1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologia causate da agenti biologici di gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifica

2) i rifiuti elencati a titolo non esaustivo nell'allegato I che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

2a- provengono da ambienti di isolamento infettivo o siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;

2b- siano contaminati da:

2b1 sangue e altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;

2b2 feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in potestà di cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;

2b3 liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido aniniotico;

3) i rifiuti provenienti da attività veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che:

3a- siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;

3b- siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

omissis...•

\*\*\* Allegato III Bozza D.M.

**RIFIUTI SANITARI**

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON [A RISCHIO INFETTIVO] INFETTIVI (ELENCO INDICATIVO E NON ESAUSTIVO)

DENOMINAZIONE	C.E.R.
Miscela solventi organici	070704
Miscela solventi alogenati e non	070703
Soluzioni acide	060199
Soluzioni basiche	060299
Soluzioni con metalli pesanti	060405
Soluzioni acquose organiche	070701
Terre filtranti da cromatografia ed affini	070709 070710
Oli esausti da pompe a vuoto	130107
Liquidi di fissaggio	090104
Liquidi di Sviluppo	090101
Reagenti acidi	060199
Reagenti basi	060299
Reagenti solventi	070704
Reagenti solventi alogenati	070703
Rifiuti contenenti mercurio	[064004] 060404
Reagenti solidi inorganici	060405
Materiali isolanti contenenti amianto	170601
Lampade fluorescenti	200121
Batterie (pile) ed accumulatori esausti	160601 160602 160603

